

JC/GL/2017/16

---

16/01/2018

---

## Orientamenti definitivi

---

Orientamenti congiunti ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/847 sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure che dovrebbero porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti

Orientamenti congiunti ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/847 sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure che dovrebbero porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti

---

## Status giuridico degli orientamenti congiunti

Il presente documento contiene orientamenti congiunti emanati ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione; del regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); e del regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati): collettivamente, i «regolamenti delle AEV» (autorità europee di vigilanza). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti delle AEV, le autorità competenti e gli enti finanziari sono tenuti a compiere ogni sforzo necessario per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti congiunti definiscono la posizione delle AEV in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti cui sono rivolti gli orientamenti congiunti dovrebbero conformarsi a questi ultimi integrandoli opportunamente nelle proprie prassi di vigilanza (per esempio, modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti congiunti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di segnalazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti delle AEV, le autorità competenti sono tenute a comunicare alla rispettiva AEV entro il 16.03.2017 (due mesi dopo l'emanazione) se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti congiunti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dalla rispettiva AEV. Le comunicazioni dovrebbero essere inviate a [[compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu), [compliance@eiopa.europa.eu](mailto:compliance@eiopa.europa.eu) e [compliance@esma.europa.eu](mailto:compliance@esma.europa.eu)] con il riferimento

«JC/GL/2017/16». Sui siti web delle AEV è disponibile un modello per le comunicazioni. Le comunicazioni dovrebbero essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni saranno pubblicate sui siti web delle AEV ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento delle AEV.

## Titolo I — Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

### Oggetto e ambito di applicazione

1. I presenti orientamenti sono rivolti a:
  - a) prestatori di servizi di pagamento (PSP) di cui all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2015/847, laddove questi operino in veste di PSP del beneficiario, e prestatori intermediari di servizi di pagamento (IPSP), di cui all'articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2015/847; e
  - b) autorità competenti responsabili della vigilanza dei PSP e degli IPSP ai fini della conformità agli obblighi cui sono soggetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/847.
2. I presenti orientamenti:
  - a) definiscono i fattori che i PSP e gli IPSP dovrebbero prendere in considerazione quando istituiscono e applicano procedure volte a individuare e gestire trasferimenti di fondi per i quali i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e/o al beneficiario mancano, onde garantire l'efficacia di tali procedure; e
  - b) specificano le misure che i PSP e gli IPSP dovrebbero adottare per gestire il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo quando i dati informativi richiesti relativi all'ordinante e/o al beneficiario risultano mancanti o incompleti.
3. Le autorità competenti dovrebbero applicare i presenti orientamenti nel valutare l'adeguatezza delle procedure e delle misure adottate dai PSP e dagli IPSP per conformarsi agli articoli 7, 8, 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/847.
4. I PSP, gli IPSP e le autorità competenti dovrebbero inoltre avvalersi dei presenti orientamenti per garantire l'osservanza degli articoli 9 e 13 del regolamento (UE) 2015/847.
5. I fattori e le misure descritti nei presenti orientamenti non sono esaustivi. I PSP e gli IPSP dovrebbero prendere in considerazione altri fattori e misure ove opportuno.
6. I presenti orientamenti non si applicano alle misure restrittive imposte dai regolamenti sulla base dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quali i regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002 e (UE) n. 356/2010 («regime sanzionatorio europeo»).

## Definizioni

7. Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2015/849 e nel regolamento (UE) 2015/847 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano inoltre le definizioni riportate di seguito:
- a) «autorità competenti» indicano le autorità responsabili di assicurare il rispetto delle previsioni del regolamento (UE) 2015/847 da parte dei PSP e degli IPSP;
  - b) «rischio» indica la probabilità che abbiano luogo attività di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e le relative ripercussioni;
  - c) «fattori di rischio» indicano le variabili, singolarmente o in combinazione, suscettibili di accrescere o ridurre il rischio di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo derivanti da singoli rapporti d'affari, operazioni occasionali o trasferimenti di fondi;
  - d) «approccio basato sul rischio» indica un approccio in base al quale le autorità competenti, il PSP e l'IPSP individuano, valutano e comprendono i rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo cui il PSP e l'IPSP sono esposti, e adottano misure di contrasto al riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo proporzionate a tali rischi;
  - e) «dati informativi mancanti» indicano le informazioni relative all'ordinante o al beneficiario, di cui al regolamento (UE) 2015/847, che non sono state fornite;
  - f) «dati informativi incompleti» indicano le informazioni relative all'ordinante o al beneficiario, di cui al regolamento (UE) 2015/847, che sono state fornite solo in parte;
  - g) «monitoraggio in tempo reale» si riferisce al controllo eseguito:
    - i) prima che i fondi vengano accreditati sul conto di pagamento del beneficiario presso il PSP del beneficiario;
    - ii) laddove il beneficiario non disponga di un conto di pagamento presso il PSP del beneficiario, prima che i fondi siano messi a disposizione del beneficiario da parte del PSP che riceve i fondi o
    - iii) laddove il PSP sia un IPSP, prima che quest'ultimo trasferisca i fondi per conto del PSP dell'ordinante o di un altro IPSP;
  - h) «monitoraggio a posteriori» si riferisce al controllo effettuato:
    - i) dopo che i fondi sono stati accreditati sul conto di pagamento del beneficiario presso il PSP del beneficiario;
    - ii) laddove il beneficiario non disponga di un conto di pagamento presso il PSP del beneficiario, dopo che i fondi sono stati messi a disposizione del

beneficiario da parte del PSP del beneficiario o sono stati trasmessi dall'IPSP o

- iii) laddove il PSP sia un IPSP, dopo che quest'ultimo abbia trasferito i fondi per conto del PSP dell'ordinante o di un altro IPSP.

## Titolo II – Accertamento della mancanza di dati informativi e gestione dei trasferimenti di fondi per i quali mancano dati informativi

### CAPITOLO I. Considerazioni generali

#### Determinazione degli obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2015/847

8. Per ogni trasferimento di fondi, un PSP dovrebbe stabilire se agisce in qualità di PSP dell'ordinante, di PSP del beneficiario o di IPSP. In tal modo viene determinato quali dati informativi devono accompagnare un trasferimento di fondi e le misure che il PSP o l'IPSP sono tenuti ad adottare per rispettare il regolamento (UE) 2015/847.

#### Addebiti diretti

9. Nel caso in cui un trasferimento di fondi sia un addebito diretto, come definito nell'articolo 3, punto 9), lettera b), del regolamento (UE) 2015/847, il PSP del beneficiario dovrebbe inviare al PSP del pagatore i dati informativi richiesti relativi al pagatore e al beneficiario insieme alla richiesta di addebito diretto. Il PSP del beneficiario e l'IPSP potranno pertanto presumere che siano soddisfatte le prescrizioni in materia di dati informativi di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/847.

#### Applicazione di deroghe ed esenzioni ai sensi del regolamento (UE) 2015/847

10. I PSP e gli IPSP sono tenuti a conformarsi al regolamento (UE) 2015/847 per tutti i trasferimenti di fondi che siano effettuati almeno parzialmente per via elettronica e indipendentemente dal sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato, a meno che il regolamento (UE) 2015/847 preveda esenzioni e deroghe.
11. Per applicare tali esenzioni e deroghe, i PSP e gli IPSP dovrebbero disporre di sistemi e controlli volti a garantire che le condizioni necessarie per l'applicazione delle stesse siano soddisfatte. Se non riescono a stabilire/determinare che le condizioni necessarie per l'applicazione di tali esenzioni e deroghe sono soddisfatte i PSP e gli IPSP dovrebbero rispettare il regolamento (UE) 2015/847 per quanto concerne tutti i trasferimenti di fondi.

#### *Articolo 5 del regolamento (UE) 2015/847*

12. Ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/847:
  - a) i PSP del beneficiario dovrebbero essere in grado di stabilire/determinare che il PSP dell'ordinante ha sede nell'Unione o in uno Stato membro del SEE e
  - b) gli IPSP dovrebbero essere in grado di stabilire/determinare che il PSP dell'ordinante e il PSP del beneficiario hanno sede nell'Unione o in uno Stato membro del SEE.
13. I PSP e gli IPSP dovrebbero trattare come paesi terzi quegli Stati facenti parte dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) che non siano anche Stati membri dell'Unione o del SEE. Nel caso in cui uno Stato membro abbia concluso un accordo bilaterale con un paese terzo o un

territorio al di fuori dell'Unione, in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/847, i PSP e gli IPSP di tale Stato membro possono trattare i trasferimenti di fondi da o verso quel paese o territorio alla stregua di trasferimenti nazionali di fondi.

*Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/847*

14. Nell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/847, i PSP e gli IPSP dovrebbero garantire che il trasferimento di fondi sia accompagnato dal numero della carta, dello strumento o del dispositivo digitale, per esempio, il numero di carta di pagamento (PAN), e che tale numero sia fornito di modo che il trasferimento possa essere fatto risalire all'ordinante.
15. Laddove la carta, lo strumento o il dispositivo possano essere utilizzati per effettuare sia trasferimenti di fondi da persona a persona sia pagamenti di beni o servizi, i PSP e gli IPSP potranno applicare tale esenzione solo se possono stabilire che il trasferimento di fondi non è un trasferimento di fondi da persona a persona ma rappresenta invece un pagamento di beni o servizi.

*Articoli 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2015/847*

16. Al fine di applicare quanto prescritto dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2015/847 con riferimento a trasferimenti di fondi non superiori a 1000 EUR, i PSP e gli IPSP dovrebbero disporre di politiche e procedure atte a individuare i trasferimenti di fondi che appaiono collegati. I PSP e gli IPSP dovrebbero considerare collegati i trasferimenti di fondi se inviati:
  - a) dallo stesso conto di pagamento allo stesso conto di pagamento o, qualora il trasferimento non sia effettuato verso o da un conto di pagamento, dallo stesso ordinante allo stesso beneficiario; e
  - b) entro un lasso di tempo ragionevolmente breve, che dovrebbe essere fissato dal PSP in modo proporzionale rispetto al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo cui è esposta la loro attività.
17. I PSP e gli IPSP dovrebbero valutare se altri scenari siano inoltre suscettibili di dar luogo a operazioni collegate e, in tale evenienza, dovrebbero tenerne conto nelle rispettive politiche e procedure.

**Proporzionalità e valutazioni dei rischi a livello aziendale**

18. I PSP e gli IPSP dovrebbero istituire e mantenere politiche e procedure efficaci per conformarsi al regolamento (UE) 2015/847. Tali politiche e procedure dovrebbero essere proporzionali alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività del PSP o dell'IPSP e commisurate al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo cui il PSP o l'IPSP sia esposto, in ragione:
  - a) della tipologia di clienti che usufruiscono dei servizi;
  - b) della natura dei prodotti e dei servizi forniti;
  - c) delle giurisdizioni in cui questi operano;



- d) dei canali di offerta utilizzati;
  - e) del numero di PSP e di IPSP che regolarmente omettono di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario;
  - f) della complessità della catena di pagamento in cui partecipano come conseguenza del proprio modello imprenditoriale; e
  - g) del volume e del valore delle operazioni trattate.
19. Nel valutare il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo cui sono esposti, i PSP e gli IPSP dovrebbero fare riferimento agli orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza emanati ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti d'affari e alle operazioni occasionali» (orientamenti in materia di fattori di rischio)<sup>1</sup>.

#### Politiche e procedure

20. I PSP e gli IPSP dovrebbero garantire che le proprie politiche e procedure:
- a) indichino chiaramente
    - i) i criteri utilizzati per stabilire se i rispettivi servizi e strumenti di pagamento rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/847,
    - ii) quali servizi e strumenti di pagamento rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/847 e quali no,
    - iii) quali trasferimenti di fondi devono essere monitorati in tempo reale e quali trasferimenti di fondi possono essere monitorati a posteriori, e le relative motivazioni,
    - iv) gli obblighi dei membri del personale laddove accertino la mancanza di dati informativi prescritti dal regolamento (UE) 2015/847 e le procedure che dovrebbero seguire nonché
    - v) quali dati informativi riguardanti i trasferimenti di fondi devono essere registrati, le modalità con le quali i dati in questione dovrebbero essere registrati, e dove;
  - b) siano approvate dall'alto dirigente del PSP o dell'IPSP, come definito all'articolo 3, punto 12), della direttiva (UE) 2015/849;

---

<sup>1</sup> <https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/Guidelines/Joint-Guidelines-on-Risk-Factors.aspx>

- c) siano a disposizione di tutti i membri del personale interessati, compresi i soggetti responsabili della gestione dei trasferimenti di fondi; i PSP e gli IPSP dovrebbero garantire che tutti i membri del personale interessati ricevano adeguata formazione in relazione all'applicazione di tali politiche e procedure e
- d) siano soggette a regolare revisione, migliorate se necessario, e aggiornate. Ove possibile i PSP possono avvalersi delle politiche e procedure esistenti per adempiere ai propri obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2015/847.

## CAPITOLO II. Obblighi degli IPSP e dei PSP del beneficiario

### Controlli relativi a dati e caratteri ammissibili

(articolo 7, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/847)

21. I PSP e gli IPSP dovrebbero monitorare i trasferimenti di fondi per rilevare se i caratteri o i dati utilizzati per fornire i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario siano conformi alle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento utilizzato per elaborare il trasferimento di fondi<sup>2</sup>. Detti controlli dovrebbero essere svolti in tempo reale.
22. Laddove siano rispettivamente soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/847, i PSP e gli IPSP possono considerarsi conformi e possono dimostrare alla rispettiva autorità competente di comprendere le norme di convalida del sistema di messaggistica o di pagamento e regolazione e che le convenzioni di tale sistema indicano che questo:
  - a) contiene tutti i campi necessari per ottenere i dati informativi prescritti dal regolamento (UE) 2015/847. Per esempio, i PSP e gli IPSP possono considerare quale numero del conto di pagamento il numero identificativo di conto bancario di pagamento internazionale (IBAN) o, laddove il trasferimento di fondi sia effettuato utilizzando una carta di pagamento, il numero di tale carta (ad esempio il PAN), a condizione che tale numero consenta di ricondurre il trasferimento di fondi all'ordinante o al beneficiario;
  - b) impedisce automaticamente l'invio o la ricezione di trasferimenti di fondi in caso di accertamento di caratteri o di dati non ammissibili; e
  - c) indica i trasferimenti di fondi rifiutati per effettuare un'analisi e un trattamento di tipo manuale.
23. Se il sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento di un PSP o di un IPSP non soddisfa tutti i criteri di cui al punto 22 dei presenti orientamenti, il PSP o l'IPSP dovrebbe attuare controlli per attenuare tali carenze.

### Controlli relativi alla mancanza di dati informativi

(articolo 7, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/847)

#### *Procedure efficaci*

24. I PSP e gli IPSP devono attuare procedure efficaci per accertare la mancanza di prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario<sup>3</sup>.
25. Per essere efficaci, tali procedure dovrebbero
  - a) consentire al PSP o all'IPSP di individuare dati informativi privi di significato;

---

<sup>2</sup> Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/847.

<sup>3</sup> Articolo 7, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/847.

- b) utilizzare una combinazione di monitoraggio in tempo reale e monitoraggio a posteriori; e
- c) segnalare al PSP o all'IPSP gli indicatori di alto rischio.

*Dati informativi privi di significato*

26. I PSP e gli IPSP dovrebbero considerare i dati informativi privi di significato come fossero dati mancanti. Esempi di dati informativi privi di significato includono stringhe di caratteri casuali (per es. «xxxxx» o «ABCDEFGG») o denominazioni chiaramente prive di senso (per es. «Un Altro» o «Mio cliente»), anche se questi dati sono stati forniti utilizzando caratteri o dati compatibili con le convenzioni del sistema di messaggistica o pagamento e regolamento.
27. Laddove utilizzino un elenco di termini che sono comunemente privi di senso, i PSP o gli IPSP dovrebbero rivedere periodicamente tale elenco per assicurarne l'adeguatezza nel tempo. In questi casi, non ricorre l'obbligo per i PSP o gli IPSP di procedere a una revisione manuale delle operazioni per accertare eventuali dati informativi privi di senso.

*Monitoraggio in tempo reale e a posteriori*

28. I PSP e gli IPSP dovrebbero fare riferimento ai fattori di rischio di cui al punto 18 per assicurare che il loro approccio al monitoraggio, compresi il livello e la frequenza del monitoraggio in tempo reale e a posteriori, sia commisurato al rischio di riciclaggio/di finanziamento del terrorismo a cui sono esposti. A tale scopo, i PSP e gli IPSP dovrebbero stabilire quali fattori ad alto rischio o quale combinazione di fattori ad alto rischio daranno sempre luogo al monitoraggio in tempo reale e quali daranno luogo a una revisione mirata a posteriori (cfr. anche il punto 30). In casi che destano particolari preoccupazioni, i trasferimenti di fondi dovrebbero essere monitorati sempre in tempo reale.
29. Oltre al monitoraggio in tempo reale e a quello a posteriori mirato di cui al punto 28, il PSP e l'IPSP dovrebbero eseguire regolarmente revisioni a posteriori su un campione selezionato ed estratto su base casuale fra tutti i trasferimenti di fondi trattati.

*Indicatori ad alto rischio*

30. I sistemi dei PSP e degli IPSP dovrebbero essere configurati in modo tale da attivare segnalazioni in caso di rilevamento di un indicatore ad alto rischio. Gli indicatori ad alto rischio possono includere, a titolo meramente esemplificativo:
- a) trasferimenti di fondi che superano un valore soglia specifico. Al momento di definire una soglia, i PSP e gli IPSP dovrebbero almeno considerare il valore medio delle operazioni trattate regolarmente e cosa costituisce un'operazione di importo insolitamente elevato, tenendo conto del modello imprenditoriale che li caratterizza;
  - b) trasferimenti di fondi in cui il PSP dell'ordinante o il PSP del beneficiario abbiano sede in un paese associato a un elevato rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, fra cui ma non solo, i paesi classificati come ad alto rischio dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Nell'individuare i paesi associati a

un alto rischio di riciclaggio/di finanziamento del terrorismo, i PSP e gli IPSP dovrebbero tenere conto degli orientamenti delle AEV in materia di fattori di rischio;

- c) una non conformità comprovata alle misure di contrasto al riciclaggio/ finanziamento del terrorismo per l'IPSP o il PSP dell'ordinante, qualunque sia il primo PSP nell'iter di pagamento;
- d) trasferimenti di fondi da un PSP o IPSP che omette ripetutamente e senza un valido motivo di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante (cfr. i punti 47-55) oppure da un PSP o IPSP di cui sia stata riscontrata precedentemente in diverse occasioni l'omissione, senza un valido motivo, a presentare i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario;
- e) trasferimenti di fondi non accompagnati dal nome dell'ordinante o del beneficiario.

Gestione dei trasferimenti di fondi non accompagnati dai prescritti dati informativi o che presentano caratteri o dati non ammissibili  
(articoli 8 e 12 del regolamento (UE) 2015/847)

- 31. I PSP e gli IPSP dovrebbero mettere in atto procedure efficaci basate sui rischi onde stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi laddove il monitoraggio in tempo reale riveli che i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario manchino o non siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili.
- 32. Al fine di stabilire se rifiutare, sospendere o eseguire un trasferimento di fondi in conformità con gli articoli 8 e 12 del regolamento (UE) 2015/847, i PSP e gli IPSP dovrebbero considerare il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo associato a tale trasferimento di fondi prima di decidere il piano d'azione adeguato. I PSP e gli IPSP dovrebbero considerare in particolare se:
  - a) il tipo di dati informativi mancanti desta preoccupazioni con riferimento al riciclaggio/finanziamento del terrorismo; e
  - b) sono stati individuati uno o più indicatori ad alto rischio che possano suggerire che l'operazione presenti un elevato rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo o che desti sospetti in termini di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (cfr. il punto 30).

Nel caso in cui, in linea con il punto 28 dei presenti orientamenti, i PSP o gli IPSP abbiano adottato una decisione basata sulla valutazione del rischio esistente per monitorare i trasferimenti di fondi a posteriori dovrebbero seguire gli orientamenti di cui ai punti 40-43.

*Il PSP o l'IPSP rifiuta il trasferimento*

- 33. Se un PSP o un IPSP decide di rifiutare un trasferimento di fondi, non è tenuto a richiedere i dati informativi mancanti, ma dovrebbe condividere la motivazione del rifiuto con il PSP che lo precede nell'iter di pagamento.

*Il PSP o l'IPSP sospende il trasferimento*

34. Se un PSP o un IPSP decide di sospendere il trasferimento di fondi, dovrebbe comunicare al PSP che lo precede nell'iter di pagamento che il trasferimento di fondi è stato sospeso e chiedere a tale PSP di fornire i dati informativi mancanti relativi all'ordinante o al beneficiario oppure di fornire tali dati informativi utilizzando i caratteri o i dati ammissibili.
35. Nel richiedere i dati informativi mancanti, il PSP o l'IPSP dovrebbe indicare al PSP che lo precede nell'iter di pagamento un termine ragionevole entro il quale fornire tali dati. Tale termine non dovrebbe generalmente superare tre giorni lavorativi per i trasferimenti di fondi effettuati nel SEE e cinque giorni lavorativi per i trasferimenti di fondi ricevuti da paesi non appartenenti al SEE. Per iter di pagamento più complessi, potrebbero essere necessari termini di scadenza più lunghi.
36. I PSP o gli IPSP dovrebbero tenere conto della possibilità di inviare un sollecito al PSP che lo precede nell'iter di pagamento, ove i dati informativi richiesti non siano disponibili. A tale scopo, un PSP o un IPSP può decidere di comunicare al PSP che lo precede nell'iter di pagamento che, ove i dati informativi richiesti non siano ricevuti entro il termine aggiuntivo, il PSP che precede nell'iter di pagamento potrebbe essere soggetto a un monitoraggio interno ad alto rischio (cfr. il punto 30) e considerato un PSP ripetutamente inadempiente, come indicato nell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/847.
37. Se i prescritti dati informativi non sono forniti entro il termine stabilito, il PSP o l'IPSP dovrebbe, in linea con le proprie politiche e procedure basate sui rischi:
  - a) decidere se rifiutare o eseguire il trasferimento;
  - b) valutare se la mancata trasmissione dei prescritti dati informativi da parte del PSP che lo precede nell'iter di pagamento desti sospetti; e
  - c) considerare il trattamento futuro del PSP che lo precede nell'iter di pagamento per adempiere alle misure di contrasto al riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo.
38. I PSP e gli IPSP dovrebbero documentare e registrare tutte queste azioni e la motivazione sottesa a queste ultime o a un'eventuale inazione, in modo tale da poter rispondere successivamente alle possibili richieste delle autorità competenti riguardo alle informazioni relative all'osservanza degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (per es. se, a seguito di azioni intraprese ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/847, il PSP o l'IPSP non sia stato in grado di osservare gli obblighi di cui agli articoli 83 e 84 della direttiva (UE) 2015/2366, quale parte integrante del quadro giuridico nazionale vigente).

*Il PSP o l'IPSP esegue il trasferimento*

39. Laddove esegua il trasferimento di fondi o accerti a posteriori la mancanza dei prescritti dati informativi o che essi siano stati forniti con caratteri non ammissibili, un PSP o un IPSP dovrebbe chiedere al PSP che lo precede nell'iter di pagamento di fornire i dati informativi mancanti relativi all'ordinante o al beneficiario oppure di fornire i dati in questione utilizzando i caratteri o i dati ammissibili successivamente all'esecuzione del trasferimento.

40. Qualora, durante lo svolgimento del monitoraggio in tempo reale, un PSP o un IPSP venga a conoscenza del fatto che manchino i prescritti dati informativi, ma decida di eseguire il trasferimento di fondi valutando tutti i rischi del caso, dovrebbe documentare la motivazione che lo ha portato a eseguire il trasferimento.
41. Nel richiedere i dati informativi mancanti, il PSP o l'IPSP dovrebbe procedere in linea con il punto 36 dei presenti orientamenti.
42. Se i dati informativi richiesti non sono disponibili entro il termine stabilito dal PSP o dall'IPSP, questi dovrebbero considerare, in accordo con le proprie politiche e procedure basate sul rischio, il futuro trattamento del PSP che li precede nell'iter di pagamento per adempiere alle misure di contrasto al riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
43. Il PSP o l'IPSP dovrebbe documentare e registrare tutte queste azioni e la motivazione sottesa a queste ultime o a un'eventuale inazione, in modo tale da poter rispondere successivamente alle possibili richieste delle autorità competenti.

#### Individuazione e segnalazione di operazioni sospette (articoli 9 e 13 del regolamento (UE) 2015/847)

44. I PSP e l'IPSP dovrebbero valutare se un trasferimento di fondi sia sospetto o meno, tenendo conto di tutti i criteri stabiliti dalla normativa europea, da quella nazionale e dalle politiche e procedure interne in materia di contrasto al riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
45. I PSP e gli IPSP dovrebbero considerare che l'assenza dei dati informativi o il fatto che essi presentino caratteri non ammissibili potrebbe non destare, di per sé, il sospetto di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Nel valutare se un trasferimento di fondi desti o meno sospetti, il PSP o l'IPSP dovrebbe adottare una visione olistica di tutti i fattori di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo associati al trasferimento di fondi, compresi quelli elencati al punto 30, nella misura in cui questi siano noti, e prestare particolare attenzione ai trasferimenti di fondi che potrebbero rappresentare un rischio più elevato di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
46. I PSP e gli IPSP dovrebbero poter dimostrare di essere conformi alla normativa europea e alla legislazione nazionale direttamente applicabili al settore del contrasto al riciclaggio/finanziamento del terrorismo. In alcuni casi, la legislazione nazionale potrebbe imporre loro di adottare ulteriori azioni, per esempio la segnalazione di operazioni anomale che potrebbero non destare sospetti di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

#### PSP o IPSP che omettono ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi e misure da adottare (articolo 8, paragrafo 2, e articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/847)

*Quando si ritiene che un PSP o un IPSP «ometta ripetutamente» di fornire i dati informativi prescritti?*

47. I PSP e gli IPSP dovrebbero dotarsi di politiche e procedure per identificare i PSP e gli IPSP che omettono ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario.

48. A tal fine, i PSP e gli IPSP dovrebbero tener traccia di tutti i trasferimenti di fondi con i dati informativi mancanti per stabilire quali PSP o IPSP debbano essere classificati come «ripetutamente inadempienti».
49. Un PSP o un IPSP potrebbe decidere di considerare un PSP o un IPSP «ripetutamente inadempiente» per vari motivi, ma dovrebbe tener conto di una combinazione di criteri quantitativi e qualitativi ai fini di tale decisione.
50. I criteri quantitativi per valutare se un PSP o un IPSP è ripetutamente inadempiente includono:
- a) la percentuale di trasferimenti non accompagnati dai prescritti dati informativi inviati da un determinato PSP o IPSP nell'ambito di un determinato periodo di tempo; e
  - b) la percentuale di richieste di dati informativi mancanti che sono state lasciate senza risposta o non sono state adeguatamente trattate entro un termine stabilito.
51. I criteri qualitativi per valutare se un PSP o IPSP sia ripetutamente inadempiente includono:
- a) il livello di cooperazione fornito dai PSP o IPSP interessati per quanto riguarda precedenti richieste di dati informativi mancanti e
  - b) il tipo di dati informativi mancanti (cfr., per es., il punto 30, lettera e)).

#### *Segnalazione alle autorità*

52. Una volta che un PSP o IPSP abbia identificato un altro PSP o IPSP come ripetutamente inadempiente, la segnalazione alle autorità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/847 dovrebbe includere, in linea con l'allegato dei presenti orientamenti, quanto segue:
- a) il nome del PSP o dell'IPSP identificato come PSP o IPSP che omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi;
  - b) il paese in cui il PSP o l'IPSP risulta autorizzato;
  - c) la natura della violazione, fra cui:
    - i) la frequenza dei trasferimenti di fondi con dati informativi mancanti,
    - ii) il periodo di tempo durante il quale le violazioni sono state individuate e
    - iii) le ragioni che il PSP o l'IPSP abbiano fornito per giustificare il fatto di aver ommesso ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi;
  - d) le informazioni dettagliate sulle misure adottate dal PSP o dall'IPSP segnalante.



53. L'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/847 si applica fatto salvo l'obbligo di segnalare le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 33 della direttiva (UE) 2015/849.
54. I PSP e gli IPSP dovrebbero segnalare alle autorità competenti l'identificazione di un PSP o IPSP ripetutamente inadempiente, senza indugio e non oltre tre mesi dopo l'identificazione di tale PSP o IPSP come ripetutamente inadempiente.
55. A loro volta, tali autorità provvederanno a segnalarlo all'ABE.

*Provvedimenti da adottare*

56. I provvedimenti che il PSP del beneficiario o l'IPSP dovrebbe adottare quando un altro PSP o IPSP omette ripetutamente di fornire i dati informativi prescritti dal regolamento (UE) 2015/847, dovrebbero essere basati sul rischio e potrebbero includere una o più delle seguenti misure (anche se sono possibili altre azioni):
  - a) invio di un richiamo al PSP che lo precede nell'iter di pagamento per informarlo in merito ai provvedimenti che saranno applicati ove esso continui a omettere i dati informativi prescritti dal regolamento (UE) 2015/847;
  - b) valutazione di come la ripetuta omissione da parte del PSP che lo precede nell'iter di pagamento e il comportamento di tale PSP nel rispondere alle richieste si ripercuotano sul rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo associato a tale PSP e, ove opportuno, esecuzione di un monitoraggio in tempo reale di tutte le operazioni ricevute dal PSP in questione;
  - c) invio di un ulteriore richiamo al PSP che lo precede nell'iter di pagamento recante l'indicazione che ogni futuro trasferimento di fondi sarà rifiutato;
  - d) limitazione o fine dei rapporti professionali con il PSP omissivo.
57. Prima di decidere se porre fine a un rapporto professionale, in particolare quando il PSP che precede nell'iter di pagamento è una banca rispondente di un paese terzo, il PSP o l'IPSP dovrebbe valutare se gestire o meno il rischio in altri modi, fra cui mediante l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, in conformità dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849.

### CAPITOLO III. Obblighi aggiuntivi per l'IPSP

58. Gli IPSP dovrebbero accertare che i propri sistemi e controlli consentano loro di adempiere all'obbligo di garantire che tutti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano un trasferimento di fondi siano mantenuti assieme a tale trasferimento. A tale scopo, gli IPSP dovrebbero accertare che il loro sistema sia in grado di convertire i dati informativi in un formato diverso senza errori né omissioni.
59. Gli IPSP dovrebbero utilizzare solo sistemi di pagamento o messaggistica che consentano il trasferimento successivo di tutti i dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario, indipendentemente dal fatto che tali dati siano prescritti o meno dal regolamento (UE) 2015/847<sup>4</sup>. Laddove ciò non sia possibile, per esempio perché un sistema di pagamento domestico limita i dati che possono essere inseriti in quel dato sistema, gli IPSP dovrebbero istituire meccanismi alternativi per trasmettere i dati informativi al PSP del beneficiario. Tali meccanismi alternativi dovrebbero essere utilizzati unicamente per un breve periodo transitorio, mentre i sistemi domestici vengono adeguati ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2015/847 e dell'osservanza dei presenti orientamenti.

---

<sup>4</sup> Articolo 10 del regolamento (UE) 2015/847.

## CAPITOLO IV. Obblighi aggiuntivi per il PSP del beneficiario

### Dati informativi incompleti

60. I PSP del beneficiario dovrebbero seguire le indicazioni contenute nel capitolo II dei presenti orientamenti anche quando i dati informativi sono incompleti.

### Verifica dei dati informativi relativi al beneficiario

61. Nel verificare l'esattezza dei dati informativi relativi al beneficiario ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/847, i PSP dovrebbero valutare se il rapporto con il beneficiario sia un rapporto d'affari, come definito all'articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2015/849 e, in caso affermativo, dovrebbero applicare le misure di adeguata verifica della clientela in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.
62. I PSP possono considerare di aver adempiuto agli obblighi di verifica di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/847 qualora abbiano precedentemente verificato l'identità del beneficiario, in linea con la legislazione nazionale che recepisce l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e, se del caso, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 o una norma equivalente laddove l'identità del beneficiario sia stata verificata prima dell'entrata in vigore della normativa che recepisce la direttiva (UE) 2015/849.

### Conservazione dei dati

63. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/847, i PSP devono conservare i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario ricevuti ai sensi degli articoli 4-7 del medesimo regolamento.
64. Tuttavia, qualora il PSP abbia instaurato un rapporto d'affari con il beneficiario e il trasferimento di fondi avvenga nel contesto di tale rapporto d'affari, i PSP dovrebbero rispettare gli obblighi in materia di conservazione dei documenti di cui all'articolo 40 della direttiva (UE) 2015/849.

## Titolo III – Disposizioni finali e attuazione

65. Le autorità competenti e i PSP dovrebbero conformarsi ai presenti orientamenti entro sei mesi dalla data della loro emanazione.

## Allegato. Modello di comunicazione

<b>Comunicazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/847*</b>	
Nome del PSP/dell'IPSP segnalante	
Indirizzo del PSP/dell'IPSP segnalante	
Data	
Nome del PSP/dell'IPSP ripetutamente inadempiente	
Nome dello Stato in cui il PSP/l'IPSP ripetutamente inadempiente è autorizzato	
Breve descrizione della natura della violazione e, se presenti, delle relative motivazioni fornite dal PSP/dall'IPSP ripetutamente inadempiente, a giustificazione di tale violazione	
Breve sintesi dei provvedimenti adottati dal PSP/dall'IPSP segnalante per ottenere i dati informativi mancanti.	

\*Per ulteriori informazioni e indicazioni, consultare gli «orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/847 sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure che dovrebbero porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti».